

Osservatorio sulla legalità del 27.01.2010

**Processo breve: AIGA, si ferma attività punitiva dello Stato**

**di Mauro W. Giannini**

No al processo breve, perché arresta l'attività punitiva dello Stato. Lo dice **l'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati**.

Pur ricordando che l'eco nell'art. 111 della Costituzione, di quanto stabilito nell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, evidenzia come la "ragionevole durata" sia proprio una componente fondamentale del "giusto processo", nonché una vera "garanzia dell'individuo contro gli abusi derivanti dal protrarsi ingiustificato del processo, l'**AIGA** afferma che "*ciò non può significare che la celebrazione dei processi diventi una corsa contro il tempo, spinta solo da esigenze di accelerazione, semplificazione e sommarietà, ove la necessità di raggiungere il traguardo, con buona pace dei diritti, rischi di compromettere altre garanzie costituzionali, altrettanto importanti*".

"La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale più volte ha evidenziato come il contemperamento tra esigenze di speditezza ed esigenze di difesa sia operato attribuendo valenza primaria alle seconde, essendo queste espressione di diritti insopprimibili e non sindacabili se non nei limiti della 'manifesta irragionevolezza'.", ricordano i **giovani avvocati**, notando che "*Gli emendamenti apportati al testo originario (a titolo esemplificativo: la differenziazione dei termini tra le varie fasi del giudizio, la previsione di criteri elastici parametrati alla complessità dell'accertamento processuale e l'introduzione di un termine nel caso di inerzia del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale dopo la conclusione delle indagini) mitigano l'impatto sul sistema giudiziario di una riforma che, tuttavia, continua ad essere vulnerata dal rischio, tutt'altro che remoto, di gravi effetti collaterali*".

"Se l'obiettivo di ridurre l'irragionevole durata del processo appare giusto e meritevole di tutela, - conclude l'**AIGA** - il rimedio adottato rischia, infatti, di non essere adeguato e di comportare l'arresto della potestà punitiva dello Stato, soprattutto in assenza di investimenti enormi in risorse finanziarie e umane e in mancanza di una profonda ristrutturazione della amministrazione giudiziaria".